



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 471

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI VALFLORIANA - "Variante Spazi Aperti 2024", variante sostanziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **02 Aprile 2026** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 14 del 15 luglio 2024, il Comune di Valfloriana ha provveduto ad adottare in via preliminare una variante non sostanziale al proprio Piano Regolatore Generale, ai sensi dell' art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, all'articolo 11 comma a bis), stabilisce che *“la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020”*. Sulla base di questa previsione normativa il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in collaborazione con Trentino Digitale, ha avviato la predisposizione di un nuovo sistema informatico denominato PRGdigitali al fine di fornire gli strumenti, a tutte le amministrazioni coinvolte e ai progettisti incaricati, per la redazione, la trasmissione e la successiva valutazione dei piani ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale e, infine, la loro successiva pubblicazione. Le nuove modalità di redazione e i controlli eseguiti dal sistema PRGdigitali garantiscono coincidenza tra i dati geografici prodotti e le cartografie generate in via automatica e centralizzata dal portale e quindi i dati geografici potranno quindi essere utilizzati, in luogo della visualizzazione dei file pdf. Le cartografie prodotte in formato pdf permetteranno la loro “conservazione” nei diversi sistemi adottati dalle diverse pubbliche amministrazioni.

Per una graduale transizione verso i piani urbanistici digitali, a partire dal 1° gennaio 2022, è attiva la fase di “rodaggio” dello sportello PRGdigitali. In via facoltativa le amministrazioni comunali possono attivare nel nuovo sistema processi di variante ai PRG, per tutti gli altri casi va fatto ricorso all'attuale sistema di gestione delle pratiche urbanistiche - GPU.

Per la redazione e trasmissione della variante in oggetto il Comune di Valfloriana ha aderito alla fase di rodaggio del sistema PRGdigitali. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante “Legge provinciale per il governo del territorio”, la variante è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante è stata acquisita al sistema di protocollazione provinciale P.i.Tre. in data 22 agosto 2024, con lettera registrata al n. 639994 del protocollo provinciale.

La nuova revisione del Piano Regolatore comunale è relativa agli spazi aperti, in quanto la variante non interessa l'edificato storico degli abitati di Valfloriana. La variante ha apportato modifiche cartografiche e normative sulla base dell'avviso preliminare che contemplava la predisposizione di un piano attuativo dedicato per la Frazione di Villaggio, l'individuazione di aree per la realizzazione di parcheggi ed opere pubbliche, l'eliminazione di aree fabbricabili come richiesto da privati cittadini, il riordino delle normative ed adeguamento del regolamento edilizio comunale eventuale inserimento di area urbanisticamente dedicate al pascolo e/o ricovero di animali. Sul sistema dei servizi e delle infrastrutture pubbliche si sono introdotte varianti puntuali nelle varie frazioni e, sul sistema degli spazi di parcheggio a servizio dei centri abitati, si è cercato di introdurre nuove previsioni volte a soddisfare le esigenze della popolazione; oltre ad inserire varianti cartografiche che tengano conto della situazione reale degli spazi pubblici. Rispetto al sistema della viabilità locale, la variante interviene puntualmente sui tracciati esistenti.

Nella deliberazione di adozione il Comune ha dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), la variante non interessa beni gravati da uso civico.

Si dà atto inoltre che la stessa in virtù dell'art. 3bis, comma 8, lett. g) del D.P.P. nr. 15-68 del 14.09.2006, rientra tra le procedure soggette a Rendicontazione Urbanistica e Valutazione Strategica e che non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP. La Variante risulta coerente con le disposizioni previste dal PRG vigente e dal piano stralcio del PTC, non produce effetti significativi

sui vincoli e i gradi di tutele rappresentati dal PGUAP e dalla Carta di Sintesi della pericolosità (CSP);

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 13 settembre 2024, protocollo provinciale n.695354, ha sospeso il procedimento di approvazione per 30 giorni per esigenze istruttorie, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della l.p. 23/1992 e dell'art. 39, comma 3 della L.P.15/2015. Successivamente il Servizio, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, L.P. 4 agosto 2015, n. 15, con nota del giorno 8 ottobre 2024, prot. 759286, ha indetto per il giorno 28 novembre 2024 la Conferenza di Pianificazione, rinviata poi con nota del giorno 14 novembre 2024, prot. n. 855386, al 4 dicembre 2024.

Ai sensi di quanto disposto al punto 8.3 dell'Allegato C della deliberazione provinciale n.379/2022, ai fini della verifica preventiva degli strumenti urbanistici, con nota del giorno 7 novembre 2024, protocollo provinciale n. 826263 è stata indetta per il giorno 19 novembre 2024, una Conferenza di Servizi. Nell'ambito della stessa le strutture competenti per le diverse tipologie di pericolo hanno verificato le interferenze delle nuove previsioni di variante con la cartografia della Carta della Pericolosità.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della L.P. 15/2015 con il verbale conclusivo n. 27/2024 di data 4 dicembre 2024 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), trasmesso all'Amministrazione comunale di Valfloriana, con note dei giorni 18 e 20 dicembre 2024, protocolli provinciali nn. 957481 e 966739.

Il Comune di Valfloriana ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, con deliberazione consiliare n. 5 del giorno 6 marzo 2025, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione.

L'Amministrazione comunale, richiamato quanto sopra circa la fase di rodaggio del portale PRGdigitali, ha trasmesso la documentazione di variante adottata in via definitiva in data 12 maggio 2025, con nota assunta al protocollo provinciale con il n. 209693.

Il Servizio preposto, dopo aver richiesto chiarimenti al Comune con note dei giorni 19 marzo e 1 luglio 2025, prott. nn. 229664 e 524180, e dopo aver ricevuto dallo stesso quanto richiesto, con note dei giorni 15 aprile e 25 luglio 2025, prott. nn. 306240 e 595025, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti, con nota del giorno 28 novembre 2025, prot. n. 931242, per la verifica preventiva degli strumenti urbanistici ha convocato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.P. n. 23/1992 e s.m, una Conferenza di Servizi, per il giorno 16 dicembre 2025 .

In sede di Conferenza dei Servizi, si è preso atto che con la variante definitivamente adottata, l'Amministrazione comunale ha in via generale accolto le osservazioni formulate in sede di Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di data 19 novembre 2024. Il Servizio Geologico ha in particolar modo preso quindi atto dello stralcio delle varianti n. 44, 51 e 52. Relativamente, invece, alla variante n. 41, da Area di recupero ambientale a Piano di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, in sede di prima adozione, sia il Servizio Geologico che il Servizio Bacini montani chiedevano la predisposizione di uno studio di compatibilità in fase di pianificazione. In sede di adozione definitiva, l'Amministrazione comunale ha ritenuto che la variante non risultasse peggiorativa ai fini del rischio idrogeologico, in quanto le norme vigenti risultavano di fatto confermate, introducendo il solo obbligo in variante di predisporre un piano attuativo. In sede di Conferenza il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico hanno pertanto preso atto di quanto dichiarato in relazione illustrativa, ovvero che l'obiettivo dell'Amministrazione comunale rimaneva la messa in

sicurezza dell'area, comunque rinviando alla fase di pianificazione subordinata, ovvero alla predisposizione del piano attuativo sopra richiamato, la stesura di apposito e specifico studio di compatibilità. Il Servizio Bacini montani ha peraltro richiamato che le possibilità di introdurre percorsi di carattere didattico e culturale sono già contemplate dal vigente PRG.

Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico il Comune di Valfloriana, in sede di adozione definitiva della variante al PRG in oggetto, ha introdotto modifiche cartografiche e normative sulla base del verbale della Conferenza di pianificazione di data 4 dicembre 2024. Dall'esame degli elaborati allegati alla variante adottata in via definitiva, si è osservato un generale recepimento delle osservazioni avanzate dallo scrivente Servizio in sede di valutazione della variante in prima adozione, per le quali si prende atto delle conseguenti modifiche normative e cartografiche del PRG in variante; fanno eccezione alcune previsioni individuate in relazione al paragrafo b.2. inerenti il ridisegno di area residenziale esterna al centro storico.

Relativamente alle varianti n. 15 e 18, che individuano nuove aree a parcheggio, in prima adozione si è richiamato che andava tenuto conto del pregevole quadro paesaggistico all'interno del quale la previsione di aree a parcheggio potrebbero configurarsi come delle forme di intrusione visiva, in particolar modo la previsione n.15, che appariva, anche come conformazione, poco organica al contesto prativo. Si è preso atto della riduzione a 140 mq della superficie a parcheggio della variante 15, e della relativa verifica degli standard, aggiornata in sede di adozione definitiva.

Relativamente ai 3 nuovi piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati a recuperare la memoria storica di parti insediative di Valfloriana andate perdute dopo l'alluvione del 1966, in sede di prima adozione è stato richiesto di verificare il comma 5 dell'art. 49, rispetto al quale non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, richiesta che non risulta essere stata valutata in sede di adozione definitiva.

Relativamente alle NTA del PEM, in sede di prima adozione si osservava che, generalmente, risultavano condivisibili le relative modifiche della variante, fatta salva la prevista generale possibilità di realizzazione un deposito limitatamente alla proiezione del sedime individuato dalla scheda di rilievo, che si riteneva come previsione, sia costruttivamente che tipologicamente, non coerente e non indiscriminatamente applicabile a tutti gli edifici. In adozione definitiva tale previsione risultava riproposta modificando il solo contenuto del relativo art. 14 che introduceva che *“la realizzazione dell'interrato sotto l'edificio esistente dovrà garantire il mantenimento delle murature perimetrali, utilizzando tecniche/tecnologie di intervento opportune”*. Sulla base di quanto controdedotto si è ritenuto opportuno confermare le osservazioni formulate in prima adozione, anche in considerazione di quanto normato ai sensi della DGP 611 del 22/03/2002 *“Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano”*, dove gli interventi edilizi ammessi dai piani regolatori generali sono fondati sullo studio delle tipologie insediative e architettoniche nonché delle tecnologie costruttive e dei materiali propri del patrimonio edilizio montano nell'area, che evidentemente dovrebbe escludere la realizzazione di piani interrati sotto il sedime delle murature esistenti, nonché sulla base degli interventi per le cosiddette “strutture interne” che non contempla la possibilità di realizzare volumi interrati ma, eventualmente, la sola possibilità di realizzare sottofondazioni senza demolizioni. Se ne è chiesto pertanto lo stralcio.

Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione, con nota del giorno 19 gennaio 2026, prot. n. 35872, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ritenendo necessarie integrazioni e modifiche da apportare alla documentazione di piano.

L'Amministrazione comunale, con nota del 24 febbraio 2026, prot. n. 164108, ha trasmesso la documentazione di variante, integrata e modificata secondo quanto richiesto dalla succitata nota di sospensione dal Servizio Urbanistica.

In essa, in riferimento al dimensionamento delle aree residenziali in località Dorà, viene evidenziato che l'area attualmente indicata come Area C1 di espansione deriva dalla trasformazione dell'unica area extralberghiera di Valfloriana, un'area residenziale a tutti gli effetti, e di un'area agricola con riferimento normativo articolo 51, anch'essa in tutto e per tutto destinata allo sviluppo residenziale (varianti n.6 e 9). La modifica effettivamente introdotta è stata l'eliminazione del riferimento normativo articolo 51 per una parte del comparto in oggetto (area in prossimità dell'area produttiva).

Con riferimento, infine, alle note riportate nella parte finale della comunicazione della PAT di gennaio 2026 si segnala, tra le altre cose, relativamente alla viabilità principale, tratti Casanova, Valle, Montalbiano; che la strada in questione è di 4° categoria; durante la stesura della Variante, è stata modificata la viabilità da "potenziamento" a "esistente" senza però modificare la fascia di rispetto stradale; in questa fase si è dunque modificata la fascia di rispetto.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Valfloriana, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 5 di data 6 marzo 2025, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Valfloriana in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 13 maggio 2025 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 238 rispetto al termine di legge. Tale ritardo è imputabile alla necessità di valutare i documenti consegnati in diversi momenti a seguito delle integrazioni e chiarimenti, richiesti ai sensi dell'articolo 38 della L.P. 15/2015.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante non sostanziale al Piano regolatore generale del Comune di Valfloriana, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 19 di data 17 agosto 2023, integrata con deliberazione consiliare n. 5 del giorno 6 marzo 2025, con le modifiche apportate a seguito del parere del verbale della Conferenza di Pianificazione n. 27/2024 e successivamente ulteriormente modificata sulla base della nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del giorno 19 gennaio 2026, protocollo provinciale n. 35872, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il verbale della Conferenza di Pianificazione n. 27/2024, di data 4 dicembre 2024, corrispondente all'allegato

A), la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, del giorno 19 gennaio 2026, protocollo provinciale n. 35872, corrispondente all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della L.P. n. 15/2015 e s.m..

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata**

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 27/2024 DEL 4 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Comune di Valfloriana - Variante sostanziale al Piano Regolatore Generale – Rif.to Delib. cons. n. 14 del 15 luglio 2024 – adozione preliminare (pratica 3104)

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 10:30, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 759286 di data 08 ottobre 2024, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi alla videoconferenza con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.

Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Sig. Tonini Michele	Comune di Valfloriana	Sindaco	
Per. Ind. Villotti Alessio	Comune di Valfloriana	Ufficio tecnico	
Ing. Francesca Gherardi	Comune di Valfloriana	Progettista	
Fabio Vanzetta	Comunità della Valle di Fiemme	Presidente	Parere Prot. 909047 dd 04/12/2024
	Servizio Bacini Montani		Parere espresso in sede di conferenza per la verifica delle interferenze con la CSP
	Servizio Foreste		Parere espresso in sede di conferenza per la verifica delle interferenze con la CSP
Dott.ssa Balboni Mariangela	Servizio Geologico	Funzionario delegato	Parere espresso in sede di conferenza per la verifica delle interferenze con la CSPI 18/11/2024
	UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali		Parere Prot. 884478 dd 26/11/2024
	Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette		



Servizio Agricoltura		
APPA – Settore qualità ambientale		Parere Prot. 0908921 dd 04/12/2024
Settore autorizzazioni e controlli		
Servizio opere stradali e Ferroviarie	Parere congiunto	Parere Prot. 868060 dd 20/11/2024
Servizio gestione strade		
Arch. Andrea Piccioni	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Presidente
Arch. Alberto Cipriani	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Relatore

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento. Prima della trattazione dell'argomento il Sindaco dichiara di trovarsi in situazione di incompatibilità e pertanto, dopo un breve intervento sulla variante in argomento, abbandona i lavori della Conferenza.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza degli altri presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 10.50.

Premessa

In data 15 luglio 2024 con delibera Consiglio comunale n.14 il comune di Valfloriana ha adottato in via preliminare ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.ii., la variante al PRG generale in oggetto.

Gli atti relativi alla variante in esame sono stati trasmessi da parte del Comune allo scrivente Servizio in data 22 agosto 2024 prot. PAT n.639994, dando così avvio al relativo procedimento previsto dalla normativa provinciale.

In data 13 settembre 2024, tenuto conto delle esigenze istruttorie, lo scrivente Servizio ha ritenuto necessario sospendere per 30 giorni il termine del procedimento fissato ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 37, commi 5-6 della legge urbanistica provinciale n. 15 del 2015, per la verifica della variante adottata rispetto al Piano urbanistico provinciale, ha indetto una conferenza di pianificazione per il giorno 4 dicembre 2024, così da consentire all'Amministrazione comunale di illustrare la variante adottata ed ai servizi provinciali competenti verificare la coerenza del Piano regolatore generale rispetto al Piano urbanistico provinciale e al Piano territoriale della comunità.

Alla predetta Conferenza ha partecipato, oltre allo scrivente Servizio, l'Amministrazione comunale di Valfloriana e la Comunità della Val di Fiemme. I servizi provinciali invitati, pur non partecipando alla Conferenza di pianificazione, hanno ritenuto opportuno trasmettere i relativi pareri di competenza, oppure hanno espresso il proprio parere in sede di Conferenza dei servizi ai fini del rischio idrogeologico indetta in data 19 novembre 2024. In sede di Conferenza si è data pertanto lettura dei pareri arrivati allo scrivente Servizio pervenuti entro la data della Conferenza oltre che del verbale della Conferenza dei servizi ai fini idrogeologici e che di seguito si richiamano.

Si prende atto che i Servizi Provinciali che, seppur convocati alla conferenza di pianificazione, tramite la nota sopra richiamata, sono risultati assenti e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per le parti di competenza si intende acquisito l'assenso di tali strutture secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015.



Contenuti della variante

In sede di Conferenza di pianificazione, la progettista incaricata della variante ha aperto la discussione illustrandone brevemente i principali contenuti, rinviando i relativi approfondimenti a quanto già illustrato nella relazione allegata alla variante. La progettista riferisce che la nuova revisione del Piano Regolatore comunale è relativa agli spazi aperti, in quanto la variante non interessa l'edificato storico degli abitati di Valfloriana che praticamente costituiscono i soli insediamenti del territorio. Pertanto la variante ha apportato modifiche cartografiche e normative sulla base dell'avviso preliminare che contemplava la predisposizione di un piano attuativo dedicato per la Frazione di Villaggio, l'individuazione di aree per la realizzazione di parcheggi ed opere pubbliche, l'eliminazione di aree fabbricabili come richiesto da privati cittadini, il riordino delle normative ed adeguamento del regolamento edilizio comunale eventuale inserimento di area urbanisticamente dedicate al pascolo e/o ricovero di animali;

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

Si prende atto che con riferimento all'obbligo di autovalutazione ai sensi dell'art. 20 della LP 15/2015 la variante in esame approfondisce le relative tematiche all'interno dei documenti denominati "Valutazione di assoggettabilità" e "Rendicontazione urbanistica". Si prende atto di quanto dichiarato nella conclusione della relazione di rendicontazione dove si esplicita che con riferimento alle varianti puntuali soggette a rendicontazione, che "la Variante 2024 non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP. La Variante risulta coerente con le disposizioni previste dal PRG vigente e al piano stralcio del PTC, non produce effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal PGUAP e dalla Carta di Sintesi della pericolosità (CSP).

Elementi del piano

In sede di conferenza sono stati elencati gli elaborati tecnici di cui è costituita la variante sono richiamati nella delibera del Consiglio comunale n. 9 di data 19 giugno 2024. Gli elaborati di variante sono costituiti dai seguenti elaborati: relazione illustrativa, valutazione di assoggettabilità, rendicontazione urbanistica, rapporto ambientale, NDA, fascicolo con tre schede Ca' da mont variate, tavola di legenda, apparato cartografico costituito dalle tavole del sistema ambientale, del sistema insediativo, dei Centri storici, e dalle relative tavole di raffronto comprensiva della CSP.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Piani urbanistici digitali

Si richiama che con la variante in esame l'Amministrazione ha aderito alla cd. 'fase di rodaggio' del portale PRGdigitali per la presentazione dei piani urbanistici in formato digitale ai sensi dell'art. 11 della l.p. 15/2015. Il sistema fornisce gli strumenti alle amministrazioni coinvolte e ai progettisti incaricati per la redazione, la trasmissione e la valutazione dei piani fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale e conseguente pubblicazione. A partire dal 1 gennaio 2022, per una graduale transizione verso le nuove modalità di redazione dei piani digitali, è attiva una fase di rodaggio dello sportello atta a testare le funzionalità progettate in collaborazione con comuni e progettisti.

Cartografia

Di seguito si riportano gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica:

Note sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale:

- Il confine del Comune viene correttamente indicato su base catastale tuttavia in corrispondenza di p.f. 8294/1 è introdotta una perimetrazione riferibile al Centro Storico A101 anziché corso d'acqua poligonale, da correggere pure nel sistema ambientale;
- Le aree del vigente PRG "agricole secondarie" E102 (tematismo residuale non più previsto nella legenda standard) sono diventate "altra area agricola pregiata di rilevanza locale" E109 con perimetrazione di



“varianti di adeguamento”, tuttavia non sembra chiaro a quale norma facciano riferimento in quanto il relativo art.– *E2 aree agricole secondarie* rimane invariato;

- Le due aree “attrezzature turistico ricettive” D207 normate da art.55 “aree per attività extralberghiere” del vigente PRG vengono confermate come “area per esercizi extra-alberghieri” D217 con cartiglio TRIG1; tuttavia va chiarito quale sia la norma associata, ed eventualmente correggere dicitura in legenda: “attrezzature turistico ricettive” con rif. Art 54 “aree per attrezzature turistico alberghiere” (l’art 55 del vigente PRG è stato stralciato e l’unica area alberghiera con rif. Art.54 del vigente PRG non è più presente, modificata con varianti n 10, 11 e 45)

- Nelle aree per “infrastrutture tecnologiche” non è specificata alcuna funzione (come nel vigente PRG) inoltre tutte le aree hanno il cartiglio TP (che dovrebbe essere riservato alle sole aree di progetto) eventualmente da inserire anche in legenda: **T** con funzione specifica per le aree esistenti, **TP** con funzione specifica per le aree di progetto;

- Sono indicate in cartografia, come nel vigente Prg le “Piste ciclabili di progetto” con riferimento art. 73 nella legenda: da chiarire posto quanto riportato nel l’art.102 comma 3 lett.b) delle NdA;

- Vengono confermate quattro aree a Concessione convenzionata rispetto alle sei aree del vigente PRG (con solo specifico rif. Art.51 come nel vigente) da vedere il secondo punto introdotto nel comma 3 delle NdA;

- Da verificare la rappresentazione puntuale di inizio e fine galleria;

- Nelle aree a verde pubblico manca l’etichetta VP in cartografia (correttamente indicata invece in legenda);

Tutti i siti inquinati bonificati SIB sono indicati in cartografia con doppia campitura e doppia etichetta, da correggere;

- Come nel vigente PRG è indicato un sito SIB senza numerazione (zona loc. Montalbiano) non citato all’interno dell’art.90bis delle NdA;

Note Insediamenti Storici:

Non sono presenti le cartografia PdF degli insediamenti storici. Nel template PrgDig sono comunque correttamente caricati tutti i dati relativi ai centri storici approvati con deliberazione GP 1651 dd 15/09/2023; si segnala tuttavia che nel CS di Casatta è rimasta indicata una parte di centro storico senza alcuna destinazione interna (area bianca con il solo perimetro A101). Nel previgente PRG (GP2019) tale nucleo era indicato come A102 Insediamento storico isolato.

Note legenda:

Risulta non correttamente compilata la parte di “descrizione” nelle singole voci di legenda e non sono specificate le “singole funzioni” ammesse nelle aree; Per le Aree agricole di rilevanza locale E110: errato rif normativo da correggere con Art.58. Mancano alcuni riferimenti normativi es. elemento storico lineare: art.100 c.3, piano di riqualificazione urbana RU05: art. 19.6 ecc..

Note Sistema Ambientale:

Sono indicati i “singoli elementi storico-culturali non vincolati” Z318 con numerazione, ripresi correttamente dalla vigente pianificazione dei centri storici (GP2023) tuttavia come nelle NdA vigenti, sembrano non trovare riscontro in alcun elenco che specifichi denominazione. Le zone “vincolo diretto manufatti e siti” Z301 riprese tal quali dal vigente PRG (GP2023) non corrispondono a quanto elencato nelle NdA – elencati nell’art. 44 cfr.Stampa cartacea. Anche nel sistema ambientale, il confine comunale viene correttamente indicato su base catastale tuttavia l’area di tutela ambientale sembra rimasta indicata con il vecchio confine.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Con nota del 07 novembre 2024 prot. 836260, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 19 novembre 2024 a ore 09.00, la Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Nell’ambito del procedimento di esame dei piani regolatori e relative varianti adottati, di cui agli articoli 37 e 39 della l.p. n. 15/2015, la Conferenza verifica le interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell’allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022.

Si riporta di seguito l’estratto del verbale della conferenza relativo alla trattazione della variante in esame.

Prima di procedere con l’esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:



- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Preliminarmente all'analisi della variante al PRG, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, richiama di aver condotto un approfondimento giuridico - per tutte le varianti ai PRG - in merito ai contenuti degli studi che potrebbero contenere obblighi o vincoli relativi ad aree attigue o circostanti le aree variate.

In esito all'approfondimento giuridico condotto, si prospettano al Comune gli approcci metodologici corretti, a cui va fatto riferimento sia nella valutazione degli studi presentati sia nella redazione e nella valutazione degli studi che saranno prodotti in adozione definitiva da parte dell'amministrazione comunale competente:

- Caso n. 1) gli studi relativi a delle destinazioni variate prevedono opere e la messa in sicurezza solo sull'area variata:
 - In questo caso il pianificatore deve tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'area variata (riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.
 - E' necessario introdurre in cartografia lo specifico areale che individua l'area oggetto di studio, secondo le indicazioni della legenda standard provinciale; lo specifico riferimento normativo sarà ad esso riferito.
 - L'introduzione dello specifico areale risulterà evidente negli elaborati di raffronto mediante la perimetrazione che individua l'area variata di cui alla legenda standard provinciale (V100/V110).
- Caso n. 2) gli studi relativi a delle destinazioni variate prevedono opere e/o vincoli anche ad aree esterne all'area variata e viene dimostrata la titolarità ad intervenire da parte del richiedente sulle aree interessate dalle opere di protezione (con ad esempio titolo di proprietà o servitù). In questo caso:
 - Il pianificatore deve tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'area variata (riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.
 - Il pianificatore deve individuare cartograficamente l'area sulla quale saranno realizzate le opere di protezione (che dovranno essere necessariamente nella richiamata disponibilità del richiedente la variante) e tradurre le indicazioni/prescrizioni dello studio in una norma specifica per quell'ulteriore area variata (ulteriore riferimento normativo) nella quale peraltro richiamare l'intero contenuto dello studio.
 - E' necessario introdurre in cartografia lo specifico areale che individua l'area oggetto di studio, secondo le indicazioni della legenda standard provinciale. Lo specifico areale dovrà contenere sia l'area variata che le aree ad essa esterne. Lo specifico riferimento normativo sarà ad esso riferito e dovrà dare conto sia della specifica norma dell'area variata, sia delle indicazioni/prescrizioni per l'area esterna.
 - L'introduzione dello specifico areale necessita di essere resa evidente negli elaborati di raffronto mediante il ricorso alle perimetrazioni di cui alla legenda standard provinciale (V100/V110).
- Caso n.3) gli studi relativi a delle destinazioni variate prevedono opere e/o vincoli anche ad aree esterne all'area variata e NON viene dimostrata la titolarità ad intervenire da parte del richiedente sulle aree interessate dalle opere di protezione (con ad esempio titolo di proprietà o servitù). In questo caso il cambio di destinazione NON è compatibile con la carta della pericolosità.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste, riguardo all'art.17 delle Norme di Attuazione del PEM, al punto 17.1 vengono comprese nella definizione di "improduttivo forestale" le strade forestali, le piste e le infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate: queste tipologie di opere, invece, sono definite bosco ai sensi della L.P. 11/2007. Pertanto, se ne chiede lo stralcio da tale definizione.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani evidenzia **alcuni aspetti a carattere generale** che si riportano di seguito e che completano e chiariscono quanto espresso nella tabella delle varianti che segue.

- In base alla normativa della CSP, **non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio** (in termini di esposizione alla pericolosità) rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non



siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, in fase di pianificazione, come specificato al Capitolo 8.3 'Approvazione degli strumenti urbanistici' dell'Allegato C della Delibera della G.P. 379 d.d.18 marzo 2022. Sottolinea che, tale studio, deve analizzare la pericolosità gravante sul sito di interesse e valutare la compatibilità della destinazione di progetto (sia per quanto attiene l'utilizzo che l'eventuale realizzazione di opere e infrastrutture) con le criticità riscontrate, individuando, se necessario, idonee misure di mitigazione. Tali misure, nella fase di pianificazione, possono configurarsi talvolta quali indicazioni ancora non definite nel dettaglio, qualora la loro puntuale definizione necessiti di una progettazione vera e propria. Rimane fermo il fatto che, già in questa fase, deve essere verificata l'effettiva fattibilità ed efficacia di tali misure in relazione alla variante proposta. Lo studio di compatibilità deve analizzare altresì se le opere di mitigazione sono compatibili con le zone limitrofe a quella oggetto di variante; si sottolinea che, la messa in opera di qualsivoglia misura di mitigazione della pericolosità finalizzata alla messa in sicurezza di un'area, non deve comportare un aggravio per le aree circostanti. In merito agli studi di compatibilità redatti in fase di pianificazione, il Servizio sottolinea che gli stessi costituiscono parte integrante della documentazione di Piano. La fase progettuale deve poi recepire, verificare, approfondire e dettagliare tali accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale, localizzativo e gestionale, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità. Per le varianti interessate da diverse penalità, è opportuno che lo studio di compatibilità si estenda a tutta l'area di variante, anche se, parte di essa, è gravata da penalità, che in base alla normativa, non richiedono approfondimento in fase di piano. Si ritengono eventualmente ammissibili le varianti, ancorché peggiorative rispetto alla destinazione attuale, in virtù delle modeste estensioni delle medesime.

- Qualora, invece, **le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili** rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità, redatto in fase progettuale, "fermo restando la facoltà delle strutture competenti di richiedere specifici approfondimenti qualora ritenuti necessari per l'ammissibilità delle varianti proposte" (cfr. Cap. 8.3 di cui sopra). Tale studio deve valutare la compatibilità del progetto con le criticità idrauliche riscontrate, verificando in primis la fattibilità dell'intervento e prevedendo, se necessario, idonee misure di mitigazione della pericolosità.

- In corrispondenza **del demanio idrico provinciale**, salvo specifici e particolari casi, va individuata una destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio idrico ('corso d'acqua', 'elevata integrità' o similari). L'utilizzo del demanio idrico è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P.18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e/o patrimoniali lo consentono.

- **La fascia di rispetto pari a 10 m**, prevista dalla L.P.18/76 e s.m., è ritenuta in linea di massima inderogabile per la realizzazione di nuove costruzioni; comunque, qualsiasi intervento in corrispondenza delle medesima, è soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio.

- Per le varianti che riguardano **modifiche di categoria di intervento su edifici esistenti** che ricadono in aree critiche per fenomeni alluvionali si ritiene di demandare ad un'eventuale fase progettuale lo studio di compatibilità previsto dalla normativa, anche nei casi in cui la categoria di intervento proposta sia più gravosa di quella prevista dal PRG in vigore, in quanto la compatibilità relativa ad interventi su edifici esistenti è strettamente legata alle scelte progettuali e costruttive. Diversamente, nei casi di demolizione e ricostruzione (anche su diverso sedime), si ritiene opportuno richiedere lo studio di compatibilità in fase di pianificazione in virtù della natura dell'intervento che di fatto si configura quale nuova edificazione o totale ricostruzione; tale studio, dovrà valutare attentamente l'effettiva fattibilità degli interventi previsti in relazione alla criticità di natura alluvionale riscontrata. Resta inteso che, nelle aree gravate da penalità elevata P4, ai sensi dell'art.15 delle N.d.A. della CSP, è vietata ogni trasformazione urbanistica ed edilizia.

- **Varianti AD n:** molte di tali varianti intercettano la rete idrografica (che va salvaguardata) e ricadono in corrispondenza di aree a penalità della CSP. Pertanto, eventuali interventi sulle stesse devono sottostare al dettato della normativa di riferimento. Inoltre si riscontra che in fregio ai corsi d'acqua molte delle varianti in esame sono ad oggi interessate dalla presenza di vegetazione, che va mantenuta in ottemperanza da quanto previsto dall'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	POSITIVO
2	POSITIVO
3	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
4	POSITIVO
5	POSITIVO
6	POSITIVO
7	POSITIVO
8	POSITIVO
9	POSITIVO
10	POSITIVO
11	POSITIVO
12	POSITIVO



13	POSITIVO
14	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
15	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
16	POSITIVO
17	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
18	POSITIVO
19	POSITIVO
20	POSITIVO
21	POSITIVO
22	POSITIVO
23	POSITIVO
24	POSITIVO
25	POSITIVO
26	POSITIVO
27	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
28	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
29	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
30	POSITIVO
31	POSITIVO
32	POSITIVO
33	POSITIVO
34	POSITIVO
35	POSITIVO
36	POSITIVO
37	POSITIVO
38	POSITIVO
39	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
40	Il Servizio Bacini montani prende atto della variante evidenziando che la stessa ricade in area molto critica per fenomeni alluvionali individuata dalla CSP a penalità P4, P3 e APP. Parte dell'area si configura, inoltre, quale ambito fluviale di interesse idraulico normato dall'art.14 delle N.d.A. della CSP (art.32 del PGUAP). Gran parte della variante ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale; si veda, a tal proposito, quanto riportato nella nota introduttiva generale. Per quanto la destinazione urbanistica di progetto sia la medesima di quella di variante, alla luce di quanto riportato, il Servizio sottolinea che l'utilizzo dell'area e eventuali interventi sulla medesima debbono essere compatibili sia con la disciplina della CSP che con la demanialità di gran parte della variante.
41	<p>Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante ricade in area molto critica per fenomeni alluvionali individuata dalla CSP a penalità P3 e APP imputabili ai corsi d'acqua Avisio e Schiazza. Parte dell'area si configura, inoltre, quale ambito fluviale di interesse idraulico normato dall'art.14 delle N.d.A. della CSP (art.32 del PGUAP). Ciò premesso e considerato quanto ammesso dalla norma di riferimento, la variante non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative della CSP e con quanto espresso al Capitolo '8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici' della D.d.G.P. 379 d.d.18/03/2022. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto in fase di pianificazione. Rimanda, a tal proposito, alla nota introduttiva a carattere generale. Si sottolinea anche che, parte della variante, ricade in corrispondenza del demanio idrico provinciale; si veda anche, a tal proposito, quanto riportato nella nota introduttiva generale.</p> <p>Il Servizio Geologico evidenzia che la variante ricade in area classificata con Penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto, la proposta va supportata dallo studio di compatibilità ai sensi dell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP, da valutare in fase di pianificazione.</p> <p>Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.</p>
42	POSITIVO
43	POSITIVO



44	Il Servizio Geologico rileva che l'area in variante ricade in Penalità P3 per criticità litogeomorfologica della CSP. Si rimanda, pertanto, all'art.16 c.4 che prevede lo studio di compatibilità a supporto della variante, da valutare in fase di pianificazione.
45	POSITIVO
46	POSITIVO
47	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
48	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
49	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
50	POSITIVO
51	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area in variante ricade in Penalità P4 per frana. Per cui si ricorda che ai sensi dell'art.15 delle N.d.A. della CSP nelle aree a penalità elevata sono vietati gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, ad eccezione degli interventi in deroga Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante ricade in area a penalità P4 della CSP, soggetta alla disciplina dell'art.15 delle N.d.A. della CSP e, pertanto, non è ammissibile in quanto in contrasto con le disposizioni normative di riferimento, comportando la stessa un aumento del carico antropico sull'area. Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
52	POSITIVO
AD01	POSITIVO
AD02	POSITIVO
AD03	POSITIVO
AD04	POSITIVO
AD05	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD06	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD07	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD08	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD09	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD10	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD11	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD12	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD13	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD14	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD15	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD16	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.



	interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD85	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD86	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD87	POSITIVO
AD88	POSITIVO
AD89	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD90	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD91	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD92	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD93	POSITIVO
AD94	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD95	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD96	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD97	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD98	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD99	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD100	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.
AD101	Il Servizio Foreste pur prendendo atto che si tratta di un adeguamento, segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di ogni eventuale modifica dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.P.11/2007.

La **Comunità della Valle di Fiemme** è intervenuta in Conferenza di pianificazione nella figura del Presidente, il quale ha confermato il parere trasmesso in data 4 dicembre 2024 non rilevando contrasti "rispetto alle previsioni contenute nel "Piano stralcio del commercio" adottato dalla Comunità Territoriale della val di Fiemme ed approvato dalla Giunta provinciale con Delib. n. 1220 del 20.07.2015, in vigore dal 29.07.2015".

Verifica di coerenza con il Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.



Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Relativamente alle varianti individuate in relazione al paragrafo b.2. inerenti il ridisegno di area residenziale esterna al centro storico, dal momento che con la variante l'area a monte della strada risulta trasformata in area residenziale saturata o di espansione, si richiede in sede di adozione definitiva un approfondimento riguardo alle aree attualmente individuate con il riferimento normativo di cui all'art. 51, in quanto sono da tener conto le limitazioni contenute nello stesso articolo, in particolar modo relativamente all'ammissibilità di insediamento di nuovi edifici residenziali da destinarsi a prima abitazione del richiedente oppure a non alienare l'edificio oggetto di concessione, nemmeno parzialmente, per il tempo di anni 10. Si ritiene opportuno che la previsione sia verificata sulla base delle motivazioni che, in sede di formazione del prg vigente, hanno indotto a introdurre tale previsione di cui all'art. 51, tenuto altresì conto che la previsione vigente individua specificatamente l'edificabilità di aree residenziali per prima casa in area agricola. E' opportuno che lo strumento di rendicontazione giustifichi tra l'altro la modifica degli indici previsti dall'art. 51 in quanto già la SUN vigente massima di 270 mq per edificio prima casa appare non da poco che, incrementarla a mq 340, potrebbe apparire non coerente.

Relativamente alla variante 28, trasformazione di area da agricola di rilevanza locale a produttiva, si ritiene opportuno che lo strumento di rendicontazione escluda eventuali soluzioni alternative oltre che a verificare la coerenza di carattere ambientale di prevedere un'area produttiva a confine con un'area residenziale.

Relativamente alla variante 46, da agricola a verde privato, in considerazione dell'organicità del disegno della pianificazione, si ritiene opportuno verificare di estendere la trasformazione dell'area con una previsione coerente con le aree limitrofe.

Per quanto attiene alla variante 16, relativo allo stralcio del piano attuativo, si può ritenere coerente tale previsione, considerato che la nuova normativa introdotta dovrebbe consentire una complessiva coerenza dei futuri interventi sulle unità edilizie realizzate dalla Croce Rossa a seguito dell'alluvione del 1966. Si ritiene tuttavia di osservare che l'area a verde privato individuata con la variante 17 ed individuata al solo fine di potere insediare degli edifici con funzioni accessorie, deve essere valutata in relazione al nesso di funzionalità con gli edifici esistenti interessati dalla variante 16.

Relativamente alle varianti 15 e 18, che individuano nuove aree a parcheggio, va tenuto conto del pregevole quadro paesaggistico, all'interno del quale la previsione delle aree a parcheggio potrebbero configurarsi come delle forme di intrusione visiva, in particolar modo la previsione n.15, che appare anche come forma poco organica al contesto privato. Peraltro tali previsioni non risultano contemplate all'interno del rapporto ambientale.

Per quanto attiene alle altre modifiche cartografiche rilevanti, si prende atto della volontà dell'Amministrazione di procedere con l'individuazione di 3 nuovi piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati a recuperare la memoria storica di parti insediative di Valfloriana andate perdute dopo l'alluvione del 1966, tuttavia è da verificare il comma 5 dell'art. 49 rispetto al quale non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. Per quanto riguarda invece alla possibilità prevista dalla relativa normativa di demolizione degli edifici esistenti mantenendo in evidenza solamente alcuni sedimi originari, si chiede un approfondimento in merito a tale previsione. Si ritiene che il recupero della memoria del villaggio possa avvenire correttamente tramite la predisposizione di un piano di recupero, all'interno del quale le demolizioni debbano potersi considerare anche come possibili, tuttavia da non privilegiare così come invece introdotto nella norma generale di attuazione, ma quale esito di uno studio progettuale da verificare all'interno del piano di recupero.

Relativamente alle due nuove previsioni di impianti zootecnici individuate dalle varianti... va verificata la coerenza con la norma contenuta nelle NTA che le nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m. dalle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e dalle aree pubbliche in generale. Nella localizzazione delle stalle si dovranno rispettare le disposizioni contenute nelle norme di attuazione della carta delle risorse idriche del



PUP.

Relativamente alle NTA del PEM risultano generalmente condivisibili le relative modifiche della variante, fatto salvo quanto previsto in relazione alla possibilità di realizzazione di un deposito, limitatamente alla proiezione del sedime individuato dalla scheda di rilievo, che risultano sia costruttivamente che tipologicamente non coerenti con la particolarità degli edifici. Per quanto attiene alle categorie di intervento, si osserva che si introduce la possibilità di effettuare nuove aperture nelle fronti che andrebbero invece maggiormente approfondite in sede di adozione definitiva. Per quanto riguarda la categoria della ristrutturazione edilizia, se riferita al PEM, si deve richiamare che ai sensi della legge urbanistica provinciale per quanto riguarda le opere murarie vi è una sostanziale omogeneità con la categoria del risanamento conservativo. La possibilità invece di prevedere nuove costruzioni accessorie andrebbe opportunamente indagata anche in relazione alle modalità di insediamento in relazione al fabbricato principale da tutelare.

Per quanto attiene all'art. 57 delle NTA si rileva che risulta da verificare alla luce dell'introduzione delle aree agricole pregiate di rilevanza locale in sostituzione delle aree agricole secondarie.

In merito alla variante in esame l'**Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente**, con nota di data 4 dicembre 2024 ha espresso il seguente parere.

"TUTELA DELL'ACQUA

In riferimento alla variazione di diversi Piani Attuativi (riparametrazioni, ecc..) si evidenzia che gli stessi ricadono in parte, ai sensi del PUP (vedere parte inerente il PGUAP), in ambiti fluviali ecologici con valenza elevata, per i quali il PUP prescrive che "[...] al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio che consideri il rapporto diretto e indotto tra le opere progettate e il corso d'acqua". Alla luce di quanto testé citato si richiede che ogni eventuale intervento venga effettuato nel rispetto di tali norme.

TUTELA DELL'ARIA ED AGENTI FISICI

Matrice Rumore

Le varianti n. 44 e n. 48 prevedono il consolidamento di Piani Attuativi che includono "Aree per aziende agricole" con attività zootecniche in prossimità di aree abitate. Considerata la possibilità che questo passaggio possa aumentare le emissioni rumorose. Si richiede che le Norme indicate all'Art.63 ed all'Art. 96 c. 5 del PRG vengano scrupolosamente osservate".

L' Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie con nota di data 20 novembre 2024 comunica quanto segue.

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 759286 di data 08.10.2024, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- 1) In riferimento alla variazione puntuale nr. 37, che individua una nuova previsione di viabilità locale di progetto prevedendo un innesto sulla S.P. 250 di Valfioriana al Km 0+100 circa, si presenti la proposta progettuale già in sede preliminare allo scrivente Servizio Gestione Strade, al fine di condividere le scelte tecniche e poter esprimere tempestivamente il parere di competenza. Si evidenzia fin d'ora che in considerazione dei limitati spazi l'immissione della viabilità locale sulla SP 250 potrà avvenire solo in direzione verso monte, vietando la svolta a sinistra dei veicoli (verso valle).
- 2) Si fa presente che nella tavola R.SI.4 "Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale – raffronto" la viabilità principale tra gli abitati di Valle e di Montalbiano è rappresentata come viabilità principale di 4a Categoria di potenziamento, mentre il PUP la individua come viabilità principale esistente.
- 3) Il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie sta sviluppando la progettazione dell'opera identificata S-995 - Olimpiadi 2026: Interventi puntuali di messa in sicurezza della SP71 che si suddivide in 5 unità funzionali. In particolare sul territorio del Comune di Valfioriana si prevedono le seguenti unità funzionali: UF1: Intervento n. 1 alla prog. Km 31+850 circa UF2: Intervento n. 2 alla prog. Km 31+450 circa Gli interventi consistono nell'allargamento della sede stradale al fine di ottenere un miglioramento della scorrevolezza, della visibilità e quindi della sicurezza dei tratti viari interessati.
- 4) Per le parti ricadenti nel territorio comunale, inserire nel PRG il percorso dell'opera C-105 "Ciclovias Valsugana-Pinè-Cembra-Fiemme" di cui si allega corografia del tratto interessato;



- 5) Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, anche in considerazione della futura presenza della sopracitata ciclovia, prevedere sempre per le nuove aree per servizi pubblici e parcheggi, residenza, terziarie o produttive un'adeguata dotazione di spazi attrezzati e sicuri per il deposito delle biciclette, compatibilmente con la disponibilità di spazio; a questo riguardo, si ricorda che la sopracitata L2/2018 tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile"
- 6) Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: "L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).";
- 7) In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopracitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;
- 8) Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti".

L'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali Ufficio beni architettonici con parere trasmesso in data 26 novembre 2024, esprime quanto segue.

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

Dalla Relazione tecnico illustrativa si evince che con la Variante 2024 si introducono n.3 piani di riqualificazione urbana (PRU) che sono riferiti ad aree di Valfioriana che rappresentano aree dismesse/degradate: "Gli interventi in queste aree, differenti a seconda delle frazioni interessate, come poi descritto, sono finalizzati principalmente alla messa in sicurezza della zona, alla demolizione dei manufatti parziali ormai ridotti a ruderi pericolanti, al recupero di alcuni edifici più significativi e meno degradati, alla riqualificazione degli spazi prativi e alberati presenti, alla sistemazione e messa in sicurezza di percorsi pedonali." Si rammenta che qualora gli immobili interessati fossero – o divenissero per qualsivoglia procedura (compravendita, esproprio, donazione od altro) - di proprietà pubblica, avendo più di settanta anni, sono implicitamente tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e si considerano vincolate – quindi necessitano di autorizzazione lavori dell'Umst soprintendenza – fino ad avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice.

Si ricorda inoltre che nella frazione di Ischiazza - dove è presente il PRU 9 oggetto della variante n. 41 - si trova la rovina della Cappella dell'Esaltazione della Croce individuata dalla p.ed. 159 C.C. Valfioriana, che risulta vincolata essendo stata dichiarata di interesse culturale con Determinazione del Dirigente n. 12641 dd. 23.11.2022; gli interventi che la interesseranno dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Umst soprintendenza per i beni e le attività culturali. Anche la cartografia va aggiornata riportando la presenza del bene vincolato.

Nell'elenco di cui al comma 3. dell'art. 44 Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi del D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio delle NdA manca la Cappella dell'Esaltazione della Croce individuata dalla p.ed. 159 C.C. Valfioriana, che risulta vincolata essendo stata dichiarata di interesse culturale con Determinazione del Dirigente n. 12641, dd. 23.11.2022. Dell'immobile presente al punto 8. del medesimo elenco - individuato catastalmente dalla p.ed. 198/2 C.C. Valfioriana - Comune di Valfioriana, fraz. Dorà - è vincolato ai sensi del citato Codice unicamente l'affresco raffigurante "Cristo crocefisso e le pie donne" collocato sulla facciata sud-est dell'edificio. Nello stesso elenco al punto n. 10, la cappella del cimitero di Montalbiano (p.f. 6824/1 e p.f. 6820/4 C.C. Valfioriana) è stata riconosciuta di non interesse rispettivamente con Determinazione del Dirigente n. 147 di data 23 Febbraio 2005 e Determinazione del Dirigente n. 5838 di data 3 giugno 2022 ed è quindi da togliere dall'elenco e dalla cartografia.

Si porta a conoscenza che da qualche tempo è possibile scaricare gli elementi vincolati e la loro giusta consistenza direttamente dal portale geocartografico WebGis della Provincia di Trento, caricando le mappe tematiche "Vincoli diretti



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

dei beni architettonici e beni culturali”, “Beni architettonici” e “Vincoli indiretti dei beni architettonici” all’interno del tema “Trentino cultura” e scaricando i relativi shape files.

Si evidenzia che anche per gli immobili e i manufatti considerati dal Patrimonio edilizio montano valgono gli stessi riferimenti normativi al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, tanto per gli edifici esistenti quanto per i manufatti considerati al punto “16.2 Manufatti” dell’art. 16 Edifici accessori, manufatti, spazi parcheggio, recinzioni. In particolare per “(...) I manufatti tradizionali legati al territorio ed alla viabilità, quali cippi, pietre miliari,(...), recinzioni, abbeveratoi, fontane.(...)” e per la prevista “(...) valorizzazione delle meridiane esistenti, a quota 1840 m, a lato della strada forestale.” sono sempre validi i riferimenti agli articoli 10 e 12 del Codice se la proprietà è pubblica e agli articoli 11 e 50 del medesimo decreto nel caso di proprietà privata.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza, alla variante in oggetto con le seguenti prescrizioni.

- Si chiede di sostituire il relativo articolo nelle norme di attuazione con il testo seguente, aggiornato alla nuova denominazione dell’UMSt Soprintendenza e alla nuova normativa sui lavori pubblici.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell’Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall’art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal D.Lgs. 36/2023, art. 41 comma 4 e allegato I.8, come recepito dall’articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l’eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d’uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l’attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell’immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell’avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei lavori che si intendono eseguire. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall’art. 90 del medesimo Codice.

- Non è stato possibile visualizzare le aree a tutela archeologica nella cartografia. Si prega di aggiornarle consultando il geocatalogo PAT (tematismo beni archeologici) oppure contattando i recapiti sottostanti per i perimetri di tutela (cappella di San Giovanni Nepomuceno, chiesa di San Floriano a Casatta e Malga delle Buse del Sasso)(...).

Conclusioni

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni sopra riportate alla variante al PRG adottata dal Comune di Valfloriana al fine del prosieguo dell’iter di approvazione.

La seduta è chiusa alle ore 11.40.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente della Conferenza
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

AC/



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione e conformità urbanistica**

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497013

F + 39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI
VALFLORIANA

S013/18.2.2-2024-149/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di VALFLORIANA – Variante sostanziale Spazi Aperti 2024 art. 39 comma 2 L.P. 15/2015 - (Pratica n. 3104) – Adozione definitiva.

Premessa

In data 15 luglio 2024 con delibera Consiglio comunale n.14 il comune di Valfloriana ha adottato in via preliminare ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.ii., la variante al PRG generale in oggetto.

In data 18 dicembre 2024 lo scrivente Servizio ha trasmesso all'Amministrazione comunale il verbale della Conferenza di pianificazione del 4 dicembre 2024 tenuta ai sensi dell'art. 37 commi 5 e 6 della LP 15/2015.

L'Amministrazione ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 6 marzo 2025, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione.

La variante in esame adottata in via definitiva ai fini dell'approvazione è stata trasmessa allo scrivente Servizio in data 12 marzo 2025.

Con nota di data 19 marzo 2025 prot. 0229664, al fine del prosieguo dell'iter di approvazione del piano, sono state richieste all'Amministrazione comunale dei chiarimenti in merito all'avvenuta pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano nell'albo pretorio del comune e di eventuali osservazioni pervenute nel pubblico interesse durante il periodo di pubblicazione, che risultano essere state fatte pervenire dall'Amministrazione in data 15 aprile 2025 prot. nr 0306240.

Successivamente, lo scrivente Servizio, con nota di data 1 luglio 2025, ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito alle eventuali osservazioni pervenute nel pubblico interesse e se le stesse siano poi state pubblicate secondo quanto previsto dall'art.37, comma 4 della L.P. 15/2015. In data 25 luglio 2025 risultano essere pervenute le ulteriori integrazioni dell'Amministrazione comunale che dichiarano che, durante il periodo di pubblicazione dell'atto, non sono pervenuti ricorsi ed opposizioni.

In considerazione dei contenuti della variante definitivamente adottata, lo scrivente Servizio ha ritenuto di richiedere il parere di competenza alle strutture provinciali ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 16 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, convocando con nota di data 6 febbraio 2025 prot. 102461 la Conferenza di servizi per il giorno 16 dicembre 2025.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Alla predetta Conferenza hanno partecipato i funzionari delegati del **Servizio Geologico** e del **Servizio Bacini Montani**.

Si è preso atto che il Servizio Foreste, pur invitato alla Conferenza di servizi tramite la nota sopra richiamata, è risultato assente e, non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per le parti di competenza, si intende acquisito l'assenso di tale ente secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015.

In sede di Conferenza dei Servizi, si è altresì preso atto che con la variante definitivamente adottata, l'Amministrazione comunale ha in via generale accolto le osservazioni formulate in sede di Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di data 19 novembre 2024.

Il Servizio Geologico ha in particolar modo preso quindi atto dello stralcio delle varianti n. 44, 51 e 52.

Relativamente, invece, alla variante n. 41 - da Area di recupero ambientale a Piano di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica - in sede di prima adozione, sia il Servizio Geologico che il Servizio Bacini montani chiedevano la predisposizione di uno studio di compatibilità in fase di pianificazione.

In sede di adozione definitiva, l'Amministrazione comunale ha ritenuto che la variante non risultasse peggiorativa ai fini del rischio idrogeologico, in quanto le norme vigenti risultano di fatto confermate, introducendo il solo obbligo in variante di predisporre un piano attuativo.

In sede di Conferenza il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico hanno pertanto preso atto di quanto dichiarato in relazione illustrativa, ovvero che l'obiettivo dell'Amministrazione comunale rimane la **messa in sicurezza** dell'area, comunque rinviando alla fase di pianificazione subordinata, ovvero alla predisposizione del piano attuativo sopra richiamato, la stesura di apposito e specifico **studio di compatibilità**. Il Servizio Bacini montani ha peraltro richiamato che le possibilità di introdurre percorsi di carattere didattico e culturale sono già contemplate dal vigente PRG.

Peraltro, gli obiettivi dell'Amministrazione risultano specificatamente individuati dall'art. 19.9 della NTA, che non prevedono l'insediamento di nuove particolari funzionalità al di là di percorsi didattici e culturali, la messa in sicurezza degli edifici e la reintegrazione degli spazi aperti nel contesto ambientale. Risulta altresì specificato che l'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica è subordinata alla verifica della sicurezza rispetto al rischio idraulico.

Il Servizio Bacini montani infine prende atto dello stralcio della variante 51 e dell'art. di norma 19.10.

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore qualità ambientale con parere di data 02/12/2025 prot. n. 942391, ha richiamato che, "per la Variante al PRG in oggetto si sono verificate eventuali interferenze con le matrici ambientali sovrapponendo tali shapefile a quelli forniti relativi alle Varianti proposte in cui non si sono verificate interferenze. Per questo motivo, con le premesse di cui sopra, si ritiene di poter dare parere positivo alla suddetta adozione definitiva al PRG del Comune di Valfloriana."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Il Comune di Valfloriana ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del verbale della Conferenza di pianificazione di data 4 dicembre 2024.

Risultano essere pervenute 5 osservazioni durante la fase di deposito della variante così come previsto dalla legge urbanistica provinciale, che non risultano avere comportato modifiche alla variante in esame.

Dall'esame degli elaborati allegati alla variante adottata in via definitiva, si osserva un generale recepimento delle osservazioni avanzate dallo scrivente Servizio in sede di valutazione della variante in prima adozione, per le quali si prende atto delle conseguenti modifiche normative e cartografiche del PRG in variante; fanno eccezione le seguenti previsioni, in merito alle quali si osserva quanto segue.

Relativamente alle varianti individuate in relazione al paragrafo b.2. inerenti il ridisegno di area residenziale esterna al centro storico, dal momento che con la variante l'area a "valle" della strada risulta trasformata da aree agricole a concessione convenzionata (art. 51 NTA) in area

residenziale saturata o di espansione, in prima adozione è stato richiesto un approfondimento riguardo alle aree attualmente individuate con il riferimento normativo di cui all'art. 51- Aree a concessione convenzionata -. La relazione illustrativa di adozione definitiva, richiama i contenuti della relazione illustrativa di cui alla variante 2012 che ha introdotto le attuali previsioni. Le principali motivazioni riportate in quest'ultima relazione richiamano la necessità di assicurare la realizzazione della "prima casa" con le prescrizioni riportate nell'art. 51 delle NTA a soggetti non in possesso di ulteriori unità abitative in territorio provinciale e ivi residenti da almeno 5 anni. Inoltre, si evince che il dimensionamento di tali aree risulta avvenuto tenendo conto del fabbisogno residenziale stimato nel corso del 2012. Da questo punto di vista si deve allora osservare che la superficie complessiva dell'area destinata dall'art. 50 ter- Zona C1 Aree residenziali di nuova espansione in località Dorà risulta complessivamente pari a circa 2800 mq e che, rispetto all'indice di edificabilità applicato pari a 0,45 mq/mq, comporta una potenzialità edificatoria non indifferente, che si ritiene necessario rendicontare rispetto al dimensionamento residenziale del PRG che non dev'essere limitato al 2024 così come previsto in adozione definitiva bensì al prossimo decennio, al consumo di suolo agricolo rispetto alle previsioni vigenti e alla trasformazione della previsione urbanistica di area per alloggi "prima casa" ad area residenziale di espansione. Il dimensionamento residenziale integrato in sede di adozione definitiva risulta peraltro assestato all'anno 2024, senza una valutazione di merito relativamente alla quantificazione del fabbisogno residenziale stimato sulla base della durata temporale dello strumento urbanistico in variante.

Relativamente alle varianti n. 15 e 18, che individuano nuove aree a parcheggio, in prima adozione si è richiamato che andava tenuto conto del pregevole quadro paesaggistico all'interno del quale la previsione di aree a parcheggio potrebbero configurarsi come delle forme di intrusione visiva, in particolar modo la previsione n.15, che appariva, anche come conformazione, poco organica al contesto pratico. Si prende atto della riduzione a 140 mq della superficie a parcheggio della variante 15, e della relativa verifica degli standard è stata aggiornata in sede di adozione definitiva. Relativamente ai 3 nuovi piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati a recuperare la memoria storica di parti insediative di Valfloriana andate perdute dopo l'alluvione del 1966, in sede di prima adozione è stato richiesto di verificare il comma 5 dell'art. 49, rispetto al quale non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, richiesta che non risulta essere stata valutata in sede di adozione definitiva.

Relativamente alle NTA del PEM, in sede di prima adozione si osservava che, generalmente, risultavano condivisibili le relative modifiche della variante, fatta salva la prevista generale possibilità di realizzazione un deposito limitatamente alla proiezione del sedime individuato dalla scheda di rilievo, che si riteneva come previsione - sia costruttivamente che tipologicamente - non coerente e non indiscriminatamente applicabile a tutti gli edifici. In adozione definitiva tale previsione risulta riproposta modificando il solo contenuto del relativo art. 14 che introduce che "la realizzazione dell'interrato sotto l'edificio esistente dovrà garantire il mantenimento delle murature perimetrali, utilizzando tecniche/tecnologie di intervento opportune". Sulla base di quanto controdedotto si ritiene opportuno confermare le osservazioni formulate in prima adozione, anche in considerazione di quanto normato ai sensi della DGP 611 del 22/03/2002 "Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano", dove gli interventi edilizi ammessi dai piani regolatori generali sono fondati sullo studio delle tipologie insediative e architettoniche nonché delle tecnologie costruttive e dei materiali propri del patrimonio edilizio montano nell'area - che evidentemente dovrebbe escludere la realizzazione di piani interrati sotto il sedime delle murature esistenti - nonché sulla base degli interventi per le cosiddette "strutture interne" che non contempla la possibilità di realizzare volumi interrati ma, eventualmente, la sola possibilità di realizzare sottofondazioni senza demolizioni. Se ne chiede pertanto lo stralcio.

Infine, l'istruttoria del Servizio richiama un generale recepimento delle indicazioni contenute nel verbale della Conferenza di pianificazione. Tuttavia evidenzia quanto segue.

- Risulta modificata la previsione vigente e di 1^a adozione relativamente alla viabilità principale: da 3^a cat di potenziamento a 3^a cat esistente (come da PUP) ma con fascia di rispetto rimasta invariata e senza dare evidenza della modifica nella relazione illustrativa. Tratti Casanova, Valle, Montalbiano;
- nell'area a servizi pubblici in loc. Montalbiano (TAV SI04) viene inserito cartiglio "ALP che non trova però riferimenti né normativi né in legenda;
- Variante 4: rimane da correggere la fascia di rispetto stradale;

- Variante 13: verificare perimetrazione della variante che si sovrappone a var 46; risulta assente, come in 1^ adozione, cartiglio B1;
- Variante 16: modificato cartiglio della limitrofa area a servizi da ca"s" a ca" MAG" non indicato né in legenda né nelle NdA (e non presente nel vigente);
- Variante 21: La destinazione di spazio pubblico va utilizzata solo all'interno del centro storico;
- Variante 25-26: inserimento cartiglio TEA che non trova però riferimenti né normativi né in legenda;
- Variante 28: rif. Comma 10 da indicare in legenda essendo unica area presente;
- Variante da 32 a 36: manca spostamento di viabilità locale esistente lineare e di fascia di rispetto stradale;
- Variante 37: manca indicazione lineare F416 PO;
- Variante 38: La fascia di rispetto è rimasta invariata: da correggere;
- Variante 42: Manca il cartiglio B1 sull'area;
- Variante AD01-03: parte di CS Casatta che rimane indicato A101 ma con area bianca all'interno;
- Variante AD73: area in continuità con AD-90, utilizzare unico poligono e coprire piccolo "buco" di zonizzazione ereditato da shp del vigente PRG.
- Rimane non leggibile in cartografia l'etichetta n.151 per l'indicazione puntuale di "bene ambientale" Z322 cfr.Tav_S110;
- Inserito in cartografia, legenda e NdA (art.85) un sito archeologico Z303 – tav_S113 e tav_S116 da verificare con parere Soprintendenza.

Conclusioni

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata in adozione definitiva dal Comune di Valfloriana, si prospettano all'Amministrazione comunale la modifica e integrazione dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra espresse al fine della sua approvazione.

Distinti saluti

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Elenco codici Hash – Comune di Valfloriana - pratica n. 3104

Impronta	Nome Originale
V1 A54EF67B3FD9FFD403282582D079AE65BDAAEEFA78D81C78C221E00E48A890F9	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.09.pdf.p7m.p7m
V1 19DDF704BFBCB1717A2D8045E6F0A8DC9FB13CBB5A41CC5F1CAFAFF262BEB4F1	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.08.pdf.p7m.p7m
V1 D555ED731D1DA3050A96C1FE7C740C474001514986B7F00C925D59B4C9970C0B	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.04.pdf.p7m.p7m
V1 FC35F763EC45EEB93470AB4E1933787EA9F71E1C2013BE2A7983D859A7C26C31	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.03.pdf.p7m.p7m
V1 E3486A9EE4156C45ADA972EB5F5D04A164C5065A2D2C28F78DD5DBF42D02B36D	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.02.pdf.p7m.p7m
V1 EAE117006B6CD3AFE2239E7DD98CC0E305427E684D91A67F9A7302DA3BA15AF7	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.01.pdf.p7m.p7m
V1 482C54F2ABC47342A1CAFD0470FC57B7177B4508F42466C69DDDD0604667207A	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoAmbientale_R.SA.08.pdf.p7m.p7m
V1 579FD390641750DAAF4E156C88CC895381BEA2A07A5DEE3B96085C10321041CB	3104APPROVATO_Tavola_RaffrontoAmbientale_R.SA.03.pdf.p7m.p7m
V1 21FF0E1798826594EAE5B8FEB5DC252D229DE7D1AF952AB929F283B99F4EE78C	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.21.pdf.p7m.p7m
V1 57C354C9E116AA2A2D90FEEEE8849450C35D29725F062F1561BBCAB94667448D4	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.20.pdf.p7m.p7m
V1 91A6D1D36BABF48268AE651B256CFDA084EF60DA0926DC2B318C9BC1F3E5F175	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.19.pdf.p7m.p7m
V1 3B6FB1854F91ECC1E607A2A9262451D4C8F09F7B56D5308F4AC8CDFD248FE65B	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.18.pdf.p7m.p7m
V1 F5AB31205741742ECE3A111859C7D2C54150C67EA1A49A2227A896B47C216E1B	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.17.pdf.p7m.p7m
V1 F04B6EFE417ADA3FE661A5860D73F341B16B46736278B52A30932523E476112A	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.16.pdf.p7m.p7m
V1 935D9E8A14F80CAEFDD829C1295533C992F1A9FEEF3DC14B4C34F21476401176	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.15.pdf.p7m.p7m
V1 902CC4920034C035742469164808F271E08EE5BB29CD62C9EDE419865705C59A	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.14.pdf.p7m.p7m
V1 AE8650B32CA3E6945D16B5A2E403AF71E050339EBF9A6541EF17E7746FB49F4F	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.13.pdf.p7m.p7m
V1 F24146EA34E755D4A71232C8BA9836D53D8EA9388091748BB64BFA198CE844D0	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.12.pdf.p7m.p7m
V1 963CD7A67D536DAF39E4B94765E45325621BD211965503C4E442C26ACA5D107D	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.11.pdf.p7m.p7m
V1 4DCF3C03A0DD1FC23AEC047391BC4CDB9E99A99A65BF58ED476C9A88098FB26B	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.10.pdf.p7m.p7m
V1 5D41A06738CCBE33CE99F45E468F5BE194EAC6DF1A1F7EDD4B7B4CC43AA274C1	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.09.pdf.p7m.p7m
V1 D828B60B42ECB45941A84FB8DE6095F9F77E59537A679C32F3C6161A45A2DB4E	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.08.pdf.p7m.p7m
V1 B3903DBA8D60D184DDB2423E1C25FBE8430D0105462DA3D2E6526C634F55474B	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.07.pdf.p7m.p7m
V1 2410E305224DD6A868D78AEB2F6EC9EA0601F728CC8EA11A470730E1A031061B	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.06.pdf.p7m.p7m
V1 02CDC1F2B0EFD4E8CEE0B9A23EB3F061B72A5F8315EF3636BD9C74C5CA986672	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.05.pdf.p7m.p7m
V1 8C625E0E50386E06C42D10D60BB0C201B82C4CB43C0821C3AFDDDD7A58341D9D8	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.04.pdf.p7m.p7m
V1 27392F7E18F3AF3B68D35D586D47078130F295DCED2D8E101F07F7397E552F1B	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.03.pdf.p7m.p7m
V1 6B497278FAA38531569A65D22484B447694CD853D5D8997A416EFE1C2F8F5FB4	3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.02.pdf.p7m.p7m

V1 E2731EF9670944E814F1115C1AFB1AC0383656D0348D4B52A263F38C127AD06F
V1 26819153A66BD41686A0CD14666BB1D3A7FCE4048FED2FA3E7BFFF9A9CAC6FB6
V1 9121D867AF320E88BBD9C9F1F12A10B761A9A6A5CCFE85A89E2871A4BF9A30CF
V1 5E571293C60B760DA4CEFB70801761B3242A4BC4720177EBFA169F90072BDB43
V1 EFA4A24D5C811917498B4B9E94550290E1DF6D8DDAA9A219E74CAD46FD74AF68
V1 708B7FB134D18E666BC93977C92BBC011C9156FC3EB846CCBF5B5D9ED1059AE2
V1 B2C85A06520AE6F1E5CCFD2FB332042CFA0799A8E16B52DF54F8F10B94ADE13A
V1 9947188DE8E9586434C2FDA147E8430204120295D195AB8AADAB3B2B98DF7DAF
V1 093BB037BF38D9D00A722C614E03DF965EAB19C2C30BD7EB1396AD2878339AAD
V1 5527B8F04297CB23890268AA81A2C31DE895701AACAE16A8A02CB1BC0E42FD59
V1 E376D6564F8699AFEBFD837661BCBAC7D5EB4B18E3D131B6F5C52C1644F94E2C
V1 BA9B2DC877916029CC9412F52387BF55FF83F6B580217BCEE59B936F43CC06BD
V1 078CFC15C5CD79BDE485793DC18D33361EF592064197DC36E7E511EA4FCCB2CA
V1 090AC0B3315C7BA7BDB88ADDC4B6D6D5245DBDA94BB7B3391249BAA0F49AB07
V1 8891DEC1DBB0E9339107DA2E585A131A6099232ECD1636C3B61216101803BF0
V1 79DE70EBB488C8A10DD79445AD0BC437A85FA119D71FE4482135FF11E94AC40D
V1 193CC47680C7FC6437B42293A2BA19AE9D5FE5291B5F0BA2A367DBA350B77D6A
V1 A4A9576B4E7EE4135713A386BDD31F3F7E0244D2EA7D06CE9BE20E4CE9871DC2
V1 AD46956F1063361514D54982C933BC82EE99D28F4C7E1EC67BE12A6975E33F6E
V1 ACFEABA85B2D1ED7F6CA88B6CDF899F764A8AC6E36928B7AF22733223BA9C263
V1 4D42CB0F225B486D636D8873774BE7F19F67353B2A5C9566CBEC83E728C2D970
V1 A8F9E66705CBCC12E9A09BE9170ADFB0F382F8F53826702EE165523F04E0FC17
V1 1EDB6BEE580FC78477D61DECB27723B6C9AEB62396BA488DDA1637CFEF9C0FB9
V1 9C93605090F7AA684C249E5C27AB8756384AD19E20FD9A37B6DB23545F649950
V1 5F310AA298EBF8A5EAA81AEAF2450347262DBD75C17711ACFE69B28D9AAE91B6
V1 F53CA19DE9696117A91A11E57D6553F2CD7F2A382AF21FAFCEC2033DDEA506DD
V1 9414E58191299DC6AA7401D3599E4451141749872C9F1DF83D5F5C787BB7FF86
V1 550E53C92EE0F61F1CD7833AB13B299DF365F94F7FDDB34A5C5E597DDD2F7B15
V1 4D0227F8BE0C049847C9DBCAC2861111B6ED010AD156D09BD3F2D3353249CAA3

3104APPROVATO_Tavola_Insediativo_SI.01.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.21.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.20.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.19.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.18.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.17.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.16.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.15.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.14.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.13.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.12.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.11.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.10.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.09.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.08.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.07.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.06.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.05.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.04.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.03.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.02.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_Tavola_Ambientale_SA.01.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_StampaRaffrontoCSP.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_RELAZIONE GP.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_NORME VARIANTE 2024_GP.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_NORME RAFFRONTO VARIANTE 2024_GP.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_NORME PEM RAFFRONTO GP.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_NORME PEM DEFINITIVE GP.pdf.p7m.p7m
3104APPROVATO_legenda.pdf.p7m.p7m